

## ADACTA RISPONDE

### Gli amministratori privi di deleghe e l'agire in modo informato



Sabrina Trevisan

Domenica 18 Dicembre 2016 8:21

*Sono un amministratore "privo di deleghe" in una Società per azioni nella quale sono stati da poco nominati due amministratori delegati. Quali comportamenti devo porre in essere per "agire in modo informato"?*

Prima della riforma del diritto societario, l'art. 2932 C.C. prevedeva in capo agli amministratori senza delega un generale obbligo di vigilanza sulla gestione; con il **D.Lgs. 6/2003** detto obbligo è venuto meno ed è stato sostituito da un generico dovere di "agire informato" (art. 2381, comma 6 C.C.) cui sono tenuti tutti gli amministratori.

E' abbastanza ricorrente nelle società che, al fine di rendere più efficiente e razionale la gestione, l'organo di amministrazione tenda a strutturarsi in una pluralità di organi interni delegando ad essi talune delle proprie attribuzioni (tranne quelle elencate nell'art. 2381, comma 4 C.C.). Le funzioni di alta direzione dell'impresa e di vigilanza sull'amministrazione devono comunque essere esercitate dal consiglio nella sua collegialità, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, il che presuppone la disponibilità di sistematici flussi informativi provenienti dai delegati medesimi.

Costoro, cui compete anche il dovere di predisporre e curare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio di Amministrazione (e al Collegio Sindacale), con la periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso ogni sei mesi, informazioni *“sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”*.

Qualora le informazioni fornite non fossero soddisfacenti, a ciascun amministratore privo di deleghe è attribuito il potere di chiedere agli organi delegati o direttamente al Presidente, di fornire in consiglio informazioni relative alla gestione sociale e all'assetto dell'impresa. In merito a quest'ultimo aspetto, si ricorda che il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto aziendale dapprima richiamato, spetti ai soggetti deleganti, vale a dire gli amministratori privi di deleghe.

Non esistono ambiti dell'impresa rispetto ai quali gli organi delegati possano legittimamente sottrarsi al dovere di una risposta tempestiva ed esauriente; è invece opinione prevalente che al singolo amministratore non competano, in via strumentale rispetto al potere di essere informato, poteri di tipo ispettivo simili a quello dei sindaci.

Il fatto dell'agire in modo informato si sostanzia in quello che viene definito il principio del *business judgement rule* secondo il quale, quando gli amministratori hanno agito (assumendo quindi decisioni) dopo aver attentamente valutato, acquisendo le necessarie informazioni, gli opportuni pareri e consulenze, si presume che abbiano agito in maniera diligente: gli amministratori privi di deleghe devono pertanto, non solo esaminare con attenzione i documenti forniti a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma anche attivarsi per acquisire costantemente gli elementi necessari a comprendere gli aspetti essenziali, l'evoluzione e la performance del *business* aziendale.

Una recente sentenza di Cassazione (n. 17441 del 31/8/2016) è intervenuta sul tema della responsabilità degli amministratori senza deleghe per i fatti pregiudizievoli commessi dagli amministratori delegati.

Secondo tale sentenza, gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (che abbiano agito) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Tale sentenza ribadisce l'importanza – per gli amministratori privi di deleghe – di attivarsi per svolgere consapevolmente il proprio ruolo, in modo da contribuire a determinare la piena trasparenza delle scelte gestionali, che costituisce uno degli obiettivi primari di un buon assetto di corporate governance.

[s.trevisan@adacta.it](mailto:s.trevisan@adacta.it)